



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale
Ufficio I

33
1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 8 OTT. 2012
Prot. n. <u>1E-8882</u>

Roma, 05 OTT. 2012

Prot. Nr. 0084475
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del: 4.10.12 n. 1E-8882

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Ufficio Legislativo -
Economia

Sede

OGGETTO: A.C. 5103 e abb. - Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Si fa riferimento alla nota indicata a margine, con la quale codesto Ufficio legislativo ha richiesto le valutazioni di competenza sulla documentazione trasmessa dal Ministero del lavoro, contenente anche la relazione tecnica predisposta dall'INPS.

Al riguardo, si fa presente che la relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro quantifica puntualmente gli oneri annui per il decennio 2013-2022, relativamente all'articolo 1, comma 1, all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 1, nonché all'articolo 1, comma 3. I predetti oneri sono valutati complessivamente in **1.809 milioni di euro per l'anno 2013, 3.751 milioni di euro per l'anno 2014 e 8.093 milioni di euro per l'anno 2017** (anno di maggiore esposizione).

Al riguardo, si fa presente di avere verificato negativamente la relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro, per i motivi sotto riportati.

Per quanto concerne la quantificazione degli effetti finanziari, si fa presente quanto segue:

Articolo 1, comma 1 - La proposta è diretta a prevedere l'accesso alla pensione anticipata, interamente calcolata con il sistema contributivo e senza applicazione del regime di posticipo della decorrenza (c.d. "finestra mobile"), con i seguenti requisiti: per gli anni dal 2013 al 2015, con anzianità contributiva pari a 35 anni e età di 57 anni per le lavoratrici

4

dipendenti, di 58 anni per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, 59 anni per i lavoratori autonomi; dal 2016 al 2017, con anzianità contributiva di 35 anni, età di 59 anni per i dipendenti e 60 per autonomi.

La relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro quantifica, per l'art.1, comma 1, oneri valutati in 615 milioni di euro per l'anno 2013, 1.828 milioni di euro per l'anno 2014 e 3.870 milioni di euro per l'anno 2017 (anno di maggiore esposizione).

La relazione tecnica ipotizza una propensione dei lavoratori ad utilizzare la predetta possibilità di anticipo della data di pensionamento pari al 25% dei lavoratori del settore privato e al 5% dei lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche. L'ipotesi di adesione deriverebbe anche dalla valutazione che le donne che hanno fruito del pensionamento anticipato in applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ammonterebbero finora a "poco più di 5 mila unità nel settore privato e a poche decine di unità nel settore pubblico".

Invero, la predetta stima di adesione pari al 25% dei lavoratori del settore privato e al 5% dei lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche non appare corretta (peraltro non differenziate in relazione agli anni di anticipo che risultano di dimensione rilevante, come di seguito esposto). Infatti, i dati relativi all'utilizzo della possibilità di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 mostra la propensione ad un forte incremento del ricorso a tale strumento (rendendo probabile il raggiungimento di 5.000 pensioni nel corso del solo anno 2012, anno in cui ancora in termini di decorrenza non operano i requisiti più elevati stabiliti dal decreto-legge n. 201, convertito con legge n. 214/2011) che necessariamente si incrementerà ulteriormente per i prossimi due anni in presenza di requisiti di accesso significativamente più stringenti.

Per evidenziare la portata innovativa in materia di requisiti di accesso della disposizione in esame si rappresenta che i requisiti previsti dalla medesima disposizione risultano non solo significativamente inferiori a quelli previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, ma anche a quelli previgenti alla recente riforma (legge n. 243/2004, come modificata dalla legge n. 247/2007). In via aggiuntiva, la non applicazione del regime delle decorrenze costituisce, in aggiunta alla significativa dimensione dell'anticipo sopra descritto, un'ulteriore possibilità di anticipo per numerosi lavoratori (ad esempio, coloro a cui sarebbe consentito di accedere al pensionamento alla maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva), mentre con i requisiti previgenti – compreso il regime sperimentale fino al 2014 per le lavoratrici di cui all'art. 1, c. 9., della legge n. 243 del 2004 – si sarebbe comunque applicato il differimento delle decorrenze.

Nei termini sopraesposti i requisiti di accesso previsti dalla norma in esame risultano di fatto fino al 2015 anche inferiori o equivalenti a quelli originariamente previsti dalla legge n. 335/95 (tenendo conto del regime delle decorrenze) e per il periodo successivo

significativamente inferiori a quelli previsti dalla legge n. 243/2004, come modificata dalla legge n. 247/2007, la quale è stata superata dalla normativa vigente (decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni con legge n. 214/2011).

Infine, si fa presente che l'applicazione del sistema contributivo a decorrere dal 2013 per tali fattispecie sarebbe relativa a soggetti che si trovano nel sistema "misto" (lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il cui trattamento è già in gran parte calcolato con il sistema contributivo, non determinando significative riduzioni dell'importo (modificando il computo del trattamento, rispetto alla normativa vigente, solo per una quota), che non risulterebbero quindi di entità tale da indurre il posticipo del pensionamento rispetto ai nuovi requisiti minimi previsti dal provvedimento in esame. Ciò anche in considerazione che, in presenza di riduzioni modeste dell'importo di pensione, la propensione al pensionamento può non modificarsi, in ragione della possibilità di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Per quanto concerne i dipendenti pubblici, si fa presente che, in particolare nei comparti degli enti locali e della scuola, la propensione ad anticipare il pensionamento in presenza di requisiti così ampiamente ridotti non può essere significativamente inferiore a quella del settore privato come ipotizzato nella relazione tecnica in esame.

Ne consegue che la relazione tecnica deve essere rivista, valutando una propensione all'anticipo del pensionamento superiore e maggiormente proporzionale ai rilevanti benefici in termini di anticipo previsti dalla disposizione in esame, sia per i dipendenti privati che per i pubblici, e tenendo conto, per le gestioni ex-INPDAP, anche degli effetti finanziari dell'anticipazione dell'erogazione del TFS, conseguendone pertanto maggiori oneri rispetto a quelli stimati.

Articolo 1, comma 2 e articolo 2, comma 1 - vengono apportate numerose modifiche al regime delle deroghe di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo, tra l'altro, che il termine previsto del 4 dicembre 2011 (per il collocamento in mobilità, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, per l'esonero dal servizio) sia differito al 31 dicembre 2011; che per i lavoratori salvaguardati sia soppresso il regime delle c.d. "finestre di cui al decreto-legge n. 78 del 2010; che sia soppressa la disposizione per cui i requisiti per il pensionamento devono maturare entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, stabilendo che i requisiti possano maturare fino a 24 mesi dopo il termine della mobilità; che i lavoratori possano accedere alla deroga anche se collocati in mobilità lunga dopo il 31.12.2011; che siano ammessi alla salvaguardia i proscrittori volontari che maturano i requisiti entro il 31.12.2018 (la vigente normativa prevede il 31 dicembre 2014); si amplia la platea dei salvaguardati assicurati presso Fondi di solidarietà Si prevede che il termine del 31 dicembre 2011 non riguardi più la data entro la quale il rapporto di lavoro sia stato risolto, ma la data entro la quale gli accordi, individuali o collettivi, devono essere stati stipulati. Inoltre,

si prende in considerazione la data di maturazione dei requisiti e non già della decorrenza del trattamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

La relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro quantifica, per l'art.1, comma 2 e per l'art. 2, c. 1, oneri valutati in 1.194 milioni di euro per l'anno 2013, 1.923 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.433 milioni di euro per l'anno 2016 (anno di maggiore esposizione).

Al riguardo, nel prendere atto delle valutazioni, che riguarderebbero, sulla base delle elaborazioni dell'INPS, ulteriori 186.000 salvaguardati, in aggiunta ai 120.000 previsti dalla normativa vigente, si fa presente quanto segue:

a) la disposizione di cui all'art.1, c.2, lettera b), che esclude l'applicazione delle c.d."finestre", è di tenore analogo all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n.201 del 2011, da cui consegue la totale disapplicazione del differimento delle decorrenze. Pertanto, non si condivide l'interpretazione, in via induttiva, dell'INPS, secondo cui la disposizione determinerebbe l'applicazione delle "finestre" previste dalla legge n. 247 del 2007; conseguentemente, le valutazioni finanziarie devono essere riviste;

b) le valutazioni complessive devono tenere conto della soppressione delle c.d. "finestre" anche per i 120.000 lavoratori già salvaguardati.

Articolo 1, comma 3 – La disposizione è diretta a prevedere l'estensione ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei requisiti di accesso ridotti previsti, per i dipendenti privati che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2012, dall'art. 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La relazione tecnica, dopo avere correttamente osservato che il testo della disposizione non consentirebbe di individuarne con certezza il campo di applicazione, contiene la valutazione, riferita a tutti gli assicurati alle gestioni ex-INPDAP, di oneri pari a 192 milioni di euro nel 2015, 1.219 milioni di euro nel 2016, 2.088 milioni di euro nel 2017, 1.314 milioni di euro nel 2018 e 255 milioni di euro nel 2019.

Al riguardo, nel prendere atto della valutazione, si osserva che la relazione tecnica afferma che i predetti oneri sarebbero riferiti alle "rate di pensione", e conseguentemente non sembrerebbero includere la valutazione gli effetti in termini di anticipazione dell'erogazione del TFS. Al riguardo, è necessario che il Ministero del lavoro e l'INPS forniscano i necessari chiarimenti.

Articolo 1, comma 4 – la disposizione è diretta ad escludere dall'applicazione della riforma i lavoratori del Fondo Ferrovie presso l'INPS, per i quali si rinvia ad un decreto di armonizzazione, e i lavoratori del settore di macchina e gli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere di lavoro usurante.

La relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro non considera la disposizione relativa al Fondo Ferrovie, e per quanto concerne i lavoratori marittimi fa presente che la

formulazione del testo non consente la definizione della platea dei soggetti interessati e il dettaglio delle informazioni necessarie non è presente negli archivi amministrativi.

Al riguardo, si fa presente che l'esclusione dei lavoratori del Fondo Ferrovie dalle norme concernenti i requisiti generali di accesso al pensionamento determina oneri, per i quali è necessaria una quantificazione.

Articolo 3 - La disposizione è diretta a riconoscere, al fine dell'accesso al pensionamento in base ai requisiti previsti al decreto-legge n. 201 del 2011, piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, stipulati dalle imprese entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione determina un'ulteriore ampliamento della platea dei salvaguardati, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 e dall'articolo 2, comma 1, con conseguenti maggiori oneri, per i quali è necessaria la quantificazione.

In conclusione, ferme restando le osservazioni sopra riportate in merito alla necessità di correzioni e integrazioni alle valutazioni contenute nella relazione, si osserva che, dall'esame della relazione tecnica predisposta dall'INPS e trasmessa dal Ministero del lavoro, si rileva che il complesso delle disposizioni in esame, dirette ad abbassare significativamente l'età media di accesso al pensionamento, determina oneri di rilevante entità compromettendo non solo gli effetti della riforma operata con il decreto-legge n. 201 del 2011 ma anche quelli del complessivo processo di riforma implementato negli ultimi dieci anni, sia sul piano finanziario sia sul piano degli obiettivi di innalzamento dell'età media di accesso al pensionamento. Ciò in controtendenza rispetto a quanto previsto dal complessivo processo di riforma attuato nel nostro Paese (da ultimo con il citato decreto-legge n. 201 del 2011), nonché con quanto richiesto dagli Organismi internazionali in materia di accesso al pensionamento anticipato.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, si fa presente quanto segue.


Premesso che, sulla base delle valutazioni degli effetti finanziari contenute nella relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro, la copertura finanziaria prevista all'articolo 5 del provvedimento in oggetto risulta ampiamente insufficiente, non può non farsi presente, prioritariamente, che sul piano del metodo l'introduzione di rilevanti maggiori spese utilizzando a compensazione un aumento della pressione fiscale rende certamente più arduo e problematico il rispetto della regola sulla dinamica complessiva della spesa prevista dal fiscal compact recentemente ratificato dal Parlamento richiedendo a tal fine l'individuazioni di corrispondenti misure compensative sul versante della spesa del comparto delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, in riferimento alla copertura di cui all'art. 5, comma 2, che prevede l'attuazione di generici interventi sui rapporti negoziali in essere nel settore dei giochi pubblici, si fa presente che tale modalità di copertura non è assentibile in quanto, in base all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011, con misure in materia di giochi pubblici deve già essere assicurato un maggior gettito non inferiore a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Si ritiene che il reperimento nel settore giochi di ulteriori risorse, rispetto a quelle già previste dal citato articolo 2 del D.L. 138/2011, presenti un margine troppo elevato di aleatorietà, considerato anche che ulteriori elevazioni del livello di tassazione potrebbero determinare effetti dissuasivi sul gioco stesso.

Si fa altresì presente, con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, che la clausola di salvaguardia, necessaria in caso di oneri valutati, deve essere autonomamente prevista nel testo del provvedimento in esame, non potendosi rinviare a clausole inserite in altre disposizioni normative.

In tale stato di cose, per quanto di competenza, non essendo stato possibile verificare positivamente la relazione tecnica, il provvedimento in oggetto non può avere ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Conto

4/10/2012 15:32 0647613085

0667603904

04/10/2012 16:29

#580 P.014/022

0647613085

TT-2012 12:55 Da:

A:064741623

P.13/21

INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

A.C. 5103 - "Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico"
(C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini)

Con riferimento alla proposta di legge in oggetto, si forniscono le seguenti valutazioni.

Articolo 1, comma 1

La nuova disciplina recata dal proposto articolo 1 al comma 1 del disegno di legge è una disciplina di deroga al comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; essa introduce fino al 2017 la possibilità di andare in pensione per uomini e donne con età e anzianità più basse con l'applicazione del trattamento interamente calcolato col sistema contributivo anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1° gennaio 1996.

La nuova disciplina introduce un'ulteriore possibilità per il lavoratore di accedere alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, a 58 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 59 anni, per i lavoratori autonomi;

b) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 59 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 60 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonome.

Le stime sono state effettuate nell'ipotesi che ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. (c.d. finestre mobili).

Inoltre le stime ipotizzano l'applicazione della speranza di vita in considerazione della circostanza che il comma 12 dell'articolo 24, prevede che i requisiti di accesso al pensionamento siano soggetti a revisione in funzione degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita.

04/10/2012 15:52 0647613085

From:0647613085

To:50661

04/10/2012 16:30

#580 P.015/022

I-OTT-2012 12:56 Da:

a:0064741603

P.14/21

Nella stima si è tenuto conto del fatto che le donne che hanno fruito del pensionamento anticipato in applicazione dell'art. 1 comma 9 della Legge n. 243/2004 ammontano, ad oggi, a poco più di 5mila unità nel settore privato e a poche decine di unità nel settore pubblico; si è inoltre ipotizzato un maggiore ricorso per il futuro a tale istituto, a causa dei più stringenti requisiti dell'età utile per la pensione di vecchiaia introdotti dalla Legge n. 214/2011. In relazione a ciò è stata adottata una propensione individuale al pensionamento anticipato pari al 25% dei lavoratori del settore privato che possono anticipare di almeno un anno il pensionamento e pari al 5% degli analoghi lavoratori appartenenti al settore pubblico.

Valutazione dell'impatto sulle principali gestioni pensionistiche-gestite dall'INPS dell'introduzione in via sperimentale della possibilità di anticipare il momento del pensionamento rispetto a quanto previsto dalla L. 214/2011
Articolo 1 comma 1

**Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Gestioni Speciali
 dei Lavoratori autonomi ed ex Inpdap**

Anno	Variazione della spesa pensionistica (milioni di euro)	Variazione della spesa pensionistica in rapporto al PIL	Variazione del numero di pensionati (migliaia di unità)
2013	515	0,04%	70
2014	1.628	0,10%	128
2015	2.808	0,16%	175
2016	3.650	0,19%	211
2017	3.970	0,21%	236
2018	3.483	0,17%	200
2019	2.400	0,12%	160
2020	781	0,04%	112
2021	-647	-0,03%	73
2022	-1.952	-0,08%	39

04/10/2012 15:53

0647613085

com:0647613085

Tel:50661

04/10/2012 16:50

#580 P.016/022

OTT-2012 12:56 Da:

A:0664741603

P.15/21

Articolo 1 comma 2 e articolo 2 comma 1

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 2 e nell'articolo 2 comma 1 vengono analizzate e stimate insieme in quanto sono riconducibili e confrontabili con le stime finora effettuate in materia di salvaguardia, i cui oneri sono già stati considerati nelle leggi 214/2011, 14/2012 e 135/2012.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede modifiche al comma 14 dell'articolo 24 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011.

Si osserva, in linea generale, la mancanza di un coordinamento normativo con l'articolo 22 della legge 7 agosto 2012, n. 135 che già è intervenuto nella materia della salvaguardia dei lavoratori rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

La lett. a) modifica l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di prevedere che la data da considerare per individuare le categorie di lavoratori, che si trovano in determinate condizioni e sono in possesso di specifici requisiti, ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici (lavoratori in mobilità, titolari di prestazioni a carico di fondi di solidarietà, lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, lavoratori che beneficiano dell'esonero dal servizio) è differita (dal 4 dicembre 2011, come attualmente previsto) al 31 dicembre 2011.

La lett. b) **esclude in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.**

Al riguardo si osserva che tale norma, escludendo l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nei confronti dei soggetti come individuati nel medesimo comma, fa sì che a tali soggetti si applica la disciplina, più favorevole, delle decorrenze di cui alla legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007.

04/10/2012 15:53 0647613085

To: 50661

04/10/2012 16:31 #580 P.017/022

From: 0647613085

OTT-2012 12/57 Da:

n: 064741603

P.16/21

Il comma 14 dell'articolo 24 viene, inoltre, modificato includendo anche i soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 243/2004 ovvero i lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e il personale appartenente alle Forze di polizia e Forze armate di cui al D. Lgs. 195/95 e Vigili del Fuoco di cui alla legge 27.12.1941, n. 1570. *Peraltro, non appare chiara la formulazione della norma.*

La lettera c) modifica la lettera a) dell'articolo 24, comma 14, D.L. 201/2011 e allarga la platea dei salvaguardati includendo anche i lavoratori collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, **che maturano i requisiti per il pensionamento entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223**, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni.

La lettera d) (modifica della lettera b) dell'articolo 24, comma 14, della legge 214/2011) include anche i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data.

La lettera e) (modifica della lettera c) del comma 14 dell'articolo 24 della legge 214/2011) ridisciplina i lavoratori salvaguardati per i quali vale la prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, e sostituisce le parole: «in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14» e dispone che «Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter del presente articolo».

04/10/2012 15:53 0647613085

To: 50661

04/10/2012 16:31

#580 P.018/022

From: 0647613085

-OTT-2012 12:57 Da:

A 0064741603

P.17/21

La lettera f (modifica della lettera d del comma 14 dell'articolo 24 della legge 214/2011) fa rientrare nella categoria dei salvaguardati anche i proscrittori volontari autorizzati al versamento volontario della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile.

L'articolo 2, comma 1, lettera a) modifica la disciplina dei lavoratori cessati, estendendo la disciplina di tutela dei lavoratori, già prevista per i casi di risoluzione consensuale disciplinata all'interno di appositi accordi individuali o collettivi anche ai casi di risoluzione non consensuale del rapporto, ossia per iniziativa del dipendente, iniziativa della azienda nonché ai casi di fallimento dell'impresa.

La lettera b) dell'articolo 2, comma 1, prevede che le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistici trovino applicazione, per quanto riguarda i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivi all'esodo, nel caso in cui il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla previgente disciplina avrebbe comportato la maturazione (e non già la "decorrenza", come attualmente previsto) del trattamento previdenziale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201/2011 di riforma del sistema previdenziale (ossia entro il 6 dicembre 2013).

Inoltre, ai fini della concessione dei benefici, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.

Di seguito la tabella con le stime relative ai provvedimenti susposti (articolo 1, comma 2 e articolo 2, comma 1).

04/10/2012 15:33 0647613085
 From:0647613085

Tel. 50881

04/10/2012 17:10 #581 P.001/002

OTT-2012 12:57 Da:

0:0064741683

P. 18/21

Valutazione dell'onere derivante dalle modifiche alla normativa sulla salvaguardia
 rispetto alle norme introdotte dalla legge 219/2011 e dalla legge 135/2012

Articolo 1 comma 2 e Articolo 2 comma 1

(numeri in unità e oneri in milioni di euro)

	Tipologie della salvaguardia					Totale
	Mobilità Art. 1 comma 2 (c)	Mobilità lungo Art. 1 comma 2 (d)	Fondi di solidarietà Art. 1 comma 2 (a)	Proseguitori volontari Art. 1 comma 2 (f)	Lavoratori cessati Art. 6 c. 2-ter legge 14/2012 Art. 2 comma 1	
Numero soggetti	28.388	3.480	16.894	206.712	17.684	314.578
Oneri 2012-2025	4.826	212	2.088	12.314	1.338	19.653
Oneri 2012	35	0	4	74	35	140
Oneri 2013	476	12	123	467	128	1.194
Oneri 2014	769	28	247	748	310	1.923
Oneri 2015	786	28	317	1.040	274	2.267
Oneri 2016	760	29	346	1.249	227	2.433
Oneri 2017	546	28	282	1.295	102	2.135
Oneri 2018	469	28	257	1.493	68	2.217
Oneri 2019	422	28	217	1.718	66	2.353
Oneri 2020	269	18	138	1.421	24	1.807
Oneri 2021	137	9	84	1.098	0	1.312
Oneri 2022	81	3	38	772	0	876
Oneri 2023	40	1	20	531	0	583
Oneri 2024	14	0	6	289	0	305
Oneri 2025	3	0	1	113	0	115

Nella tabella seguente si evidenziano le differenze risultanti nel numero e negli oneri dal confronto tra la nuova norma e le normative attualmente vigenti in materia di salvaguardia.

04/10/2012 15:54 0647613085

From:0647613085

To: 50661

04/10/2012 16:32 #580 P.020/022

04/10/2012 12:58 Da:

A:06647613085

P.19/21

Differenza tra nuova norma e normative vigenti per le salvaguardie
(numeri in unità e oneri in milioni di euro)

	Nuova norma Art 1 e 2 e Art. 3 e 1	Soggetti e oneri già previsti per le salvaguardie		Totale già scanzato in bilancio	Differenza
		L. 214/2011*	L. 139/2012		
Numero soggetti	314.576	63.900*	55.000	118.900	195.676
Oneri 2012-2025	19.682	5.034*	4.140	9.174	10.478

* Esclusi numeri e oneri riferiti agli esonerati della PA e ai genitori di disabili

Articolo 1 comma 3

Il testo coordinato dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 con le modifiche proposte dal DdL - Testo Unificato risulta il seguente:

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 (i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni), possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Si osserva che la locuzione "e del settore pubblico" viene fatta seguire dall'espressione "le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria".

Dalla formulazione letterale, risulterebbero esclusi i soggetti iscritti a forme esclusive quali ad esempio la gestione speciale ex INPDAP.

Pertanto, la modifica proposta all'art.1 comma 3 del Testo Unificato, stando alla lettera della sua formulazione, produrrebbe effetti su quelle circoscritte collettività di

lavoratori del parastato con rapporto di impiego di tipo pubblicistico e rapporto assicurativo di tipo privatistico (vedi dipendenti INPS, INAIL, ACI).

La presente valutazione è stata invece effettuata ipotizzando l'applicazione del sopra menzionato regime agevolativo in tema di accesso al trattamento pensionistico al settore dei dipendenti pubblici con iscrizione alla gestione ex INPDAP.

Se il caso di evidenziare che i soggetti destinatari del beneficio in parola sono i lavoratori nati nel biennio 1951-1952 con riferimento al punto a) del soprariportato comma 15-bis e le lavoratrici nate nel 1952 con riferimento al punto b) in possesso ovviamente dei prescritti requisiti contributivi.

Sulla base delle informazioni tratte dagli archivi amministrativi è stata stimata una platea di beneficiari di 74.000 soggetti fra uomini e donne che, attraverso l'agevolazione suddetta, possono conseguire il trattamento pensionistico con un anticipo medio di due o tre anni a seconda della fattispecie.

La stima evidenzia la seguente articolazione dell'onere per rate di pensione anticipate nel decennio di osservazione.

Valutazione dell'onere di cui all'articolo 1 comma 3

Anni	Onere annuo (milioni di euro)
2013	0
2014	0
2015	192
2016	1.219
2017	2.088
2018	1.314
2019	255
2020	0
2021	0
2022	0

Articolo 1, comma 4

Il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge estende ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività la disciplina di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

La formulazione del testo non consente la definizione della platea dei soggetti interessati e il dettaglio delle informazioni necessarie non è presente negli archivi amministrativi.

Articolo 2, comma 2

L'ulteriore modifica prevista dall'articolo 2 del disegno di legge concerne la non applicazione delle disposizioni sulla penalizzazione del trattamento pensionistico previste dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale del trattamento pensionistico, ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva (ivi prevista) includa anche i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La consistenza dei relativi oneri è da considerarsi di scarso rilievo.

Articolo 3

L'articolo 3 riconosce ai fini dell'accesso al regime previdenziale provigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

La formulazione del testo non consente la definizione della platea dei soggetti interessati.

3 ottobre 2012

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato
Bubbio